

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3590 del 25/07/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' AGRICOLA SABA - MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON PROVVEDIMENTO NR. 174 DEL 10/02/2016 - PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGRITURISMO - SITO IN BAGNACAVALLO (RA) - VIA BONCELLINO, 170.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3677 del 24/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **SOCIETA' AGRICOLA SABA - MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON PROVVEDIMENTO **NR. 174 DEL 10/02/2016** - PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGRITURISMO - SITO IN BAGNACAVALLO (RA) - VIA BONCELLINO, 170.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- *la Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- *la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- *in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015* per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- *la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'AUA adottata da Arpae Sac Ravenna con provvedimento n. 174 del 10/02/2016, con cui si autorizza la Società Agricola Saba (P.IVA 02299680393) - avente sede legale e dell'attività in via Boncellino, 170 – Bagnacavallo (RA), a scaricare in acque superficiali acque reflue domestiche, per l'esercizio dell'attività di agriturismo;

VISTA l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 08/05/2019 (pervenuta al protocollo di Arpae in data 17/05/2019, pratica Arpae nr. 15946/2019), dalla Società Agricola Saba (P.IVA 02299680393), avente sede legale e dell'impianto in Bagnacavallo (RA), Via Boncellino, 170, intesa ad ottenere il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) su indicata, ai sensi del DPR nr. 59/2013;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;

- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATI gli atti istruttori e il parere del soggetto competente in materia ambientale (Unione dei Comuni della Bassa Romagna) emerge che:

- l'istanza è volta ad ottenere la modifica sostanziale dell'AUA, con cui la società è autorizzata a scaricare in acque superficiali acque reflue domestiche. L'AUA risulta adottata da Arpae Sac Ravenna con provvedimento n. 174, del 10/02/2016. La modifica sostanziale si rende necessaria al fine di integrare nel sistema fognario esistente quello di una piscina e di un fabbricato ad uso servizi igienici di nuova costruzione;
- l'istanza risulta formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 08/05/2019, comunicazione del SUAP all'interessato datata 29/05/2019, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, del DPR n. 59/2013, (nota Arpae PG 80119, del 21/05/2019);
- ai fini della modifica sostanziale dell'AUA su indicata si acquisisce (PG 103145 del 01/07/2019) il parere favorevole, con prescrizioni, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui trattasi e da ricomprendere nell'AUA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si procede alla modifica sostanziale dell'AUA adottata da Arpae Sac Ravenna con provvedimento n. 174 del 10/02/2016, a favore della Società Agricola Saba, P.IVA 02299680393, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO CHE per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (Arpae - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del D.P.R. nr. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Società Agricola Saba (P.IVA 02299680393), avente la sede legale e dell'attività in Bagnacavallo (RA), via Boncellino, 170, a seguito di modifica sostanziale, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che **la presente AUA sostituisce la precedente AUA adottata in favore della Società Agricola Saba con provvedimento Arpae Sac Ravenna n. 174, del 10/02/2016;**
3. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), che vede l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna quale soggetto competente in materia ambientale.
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso in quanto previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
- 4) DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.a) per l'esercizio dell'attività, il titolare dello scarico deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura.
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro.
 - 4.b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare: ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
 - 4.c) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA, è fissata pari a 15 anni, a far data dal giorno del suo rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che:
 - l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE

- SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
 - la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi di legge

CONDIZIONI:

- L'insediamento produttivo ove viene svolta attività di agriturismo origina acque reflue domestiche che vengono scaricate in acque superficiali.
- L'impianto fognario è a servizio dei locali per l'attività di agriturismo, servizi agricoli, piscina con annessi servizi igienici e abitazione.
- La modifica è conseguente alla realizzazione di una piscina e di un fabbricato ad uso servizi igienici che saranno integrati nello stesso sistema fognario.
- Le acque nere domestiche prodotte dagli scarichi dei bagni, delle cucine, delle lavanderie posti all'interno del fabbricato "A", ad uso agriturismo ed abitazione, vengono ad oggi trattate tramite impianto ad ossidazione totale con sistema di depurazione attivo costituito da: 1) vasca di sedimentazione 2) separatore a 2 comparti 3) impianto denitrificazione per complessivi 37 A.E..
- Le acque nere domestiche prodotte dagli scarichi dei bagni posti all'interno del nuovo fabbricato "C" a servizio della piscina, confluiranno in una fossa Imhoff e in un pozzetto degrassatore adeguatamente dimensionati.
- Nella condotta di lavaggio e scarico della nuova piscina saranno immessi acido cloridrico, acido solforico e ipoclorito di sodio utilizzati per la sanificazione dell'acqua.
- Le acque nere domestiche prodotte dal fabbricato "C" a servizio della piscina e della relativa vaschetta lavapiedi con doccia (senza acque saponate), verranno convogliate all'impianto esistente.

La planimetria della rete fognaria allegata costituisce parte integrante del presente allegato.

PRSCRIZIONI:

- 1) Lo scarico deve avvenire nel rispetto:
 - delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura;
 - delle Linee Guida Arpa per il trattamento delle acque reflue domestiche.
- 2) I manufatti devono corrispondere alle caratteristiche dichiarate negli allegati tecnici all'istanza.
- 3) Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a favorire il regolare deflusso dei reflui onde evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti.
- 4) Gli impianti di trattamento delle acque reflue (impianto ad ossidazione, filtro batterico, pozzetto degrassatore e fossa Imhoff), al fine di assicurare buon funzionamento devono essere puliti periodicamente da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia deve essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
- 5) I pozzetti di prelevamento, così come previsto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006, devono essere sempre resi accessibili agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non devono essere mai depositati materiali di alcun tipo.
- 6) Ogni eventuale variazione strutturale o di ampliamento che modifichi permanentemente le caratteristiche quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicato all'Unione dei Comuni, ad ARPAE - Sac e ad ARPAE -

S.T. Distretto Faenza - Bassa Romagna e comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico.

- 7) Il titolare dello scarico è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal presente provvedimento di autorizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi di legge

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.